

CRISI D'IMPRESA

Opposizione al progetto di stato passivo

di Luca Dal Prato

Con l'ordinanza del 04.11.2014 n. **23462** la **Corte di cassazione** si è espressa su un'interessante questione stabilendo che la **mancata** presentazione di **osservazioni** al **progetto di stato passivo** depositato dal curatore **non** comporti l'**acquiescenza** alla proposta e la conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione.

Per comprendere le motivazioni della Corte è utile riassumere, preliminarmente, il quadro normativo di riferimento. L'**art. 52 L.F.** stabilisce che, salvo diverse disposizioni della legge, ogni **credito** deve essere **accertato** secondo le norme stabilite dal Capo V: il creditore che voglia concorrere all'attivo fallimentare ha quindi l'obbligo di assoggettare la propria pretesa all'accertamento dello **stato passivo** di cui agli artt. 93 e segg. L.F.. Il **curatore**, effettuati i relativi accertamenti, **deposita** il **progetto** di stato passivo nella cancelleria del tribunale e lo **trasmette** ai **creditori** e ai titolari di diritti sui beni, che possono presentare **osservazioni** scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza (art. 95, comma 2 L.F.). Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, ai sensi dell'art. 98, comma 1 L.F., **può** infine **essere** proposta **opposizione**, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.

L'accertamento dello **stato passivo** consiste quindi nell'**individuazione** dei **creditori** del fallito, ossia di coloro che vantano pretese pecuniarie (o convertibili in denaro) e diritti reali o personali (su beni mobili e immobili) di proprietà o in possesso del fallito stesso. Come sostenuto da autorevole dottrina, attraverso l'accertamento del passivo vengono selezionati i creditori che **hanno diritto** ad essere soddisfatti con il ricavato della liquidazione e i titolari di diritti su cose rientranti nella disponibilità materiale (e non giuridica) del fallito. In sostanza, la formazione dello stato passivo è un **procedimento** necessario che non ammette equipollenti ("**principio di esclusività**").

Nel **caso di specie**, il **Tribunale** di Reggio Emilia ha dichiarato **inammissibile** il **ricorso** proposto da un creditore (ex art. 98, L.F.) avverso lo stato passivo del fallimento in quanto, al ricorrere, era preclusa la possibilità di proporre opposizione **non avendo presentato osservazioni** al progetto di stato passivo predisposto dal curatore **né** essendo **comparso** all'**udienza** di discussione dello stato passivo.

Il **creditore** è **ricorso** per **Cassazione** contro il decreto del Tribunale deducendo la violazione degli artt. 95, comma 2, 98 e 99 L.F. nonché 115 c.p.c. sostenendo che la tesi non potesse trovare accoglimento anche alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 5659/2012, 11026/2012). **Secondo** il **creditore**, l'art. 95 L.F., nel prevedere che i creditori possano esaminare il progetto di stato passivo, presentare **osservazioni** scritte o produrre nuovi

documenti, attribuisce agli stessi una **facoltà** nel loro interesse e **non** impone alcun **obbligo**.

Sulla scorta di tali elementi, gli **Ermellini** si sono **espressi** rilevando che, *“in tema di accertamento del passivo, la **mancata presentazione** da parte del creditore di **osservazioni** al progetto di stato passivo depositato dal curatore **non comporta acquiescenza** alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione”*.

In particolare, **secondo i Giudici**, l'art. 95 comma 2 L.F. (come introdotto dal D.Lgs. 12.12.2007, n. 169) prevede che i creditori "possano" **esaminare** il progetto, **senza** porre a loro carico un **onere di replica** alle difese e alle eccezioni del curatore **entro** la **prima udienza** fissata per l'esame dello stato passivo.

Secondo la Corte, deve perciò **escludersi** che il suddetto termine sia deputato alla definitiva e **non più emendabile** individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione (Cass. civ. sezione 1 n. 5659 del 10 aprile 2012 e Cass. civ. ord. sezione 6-1 n. 20583 del 6 settembre 2013).

Pertanto, *“il **ricorso** deve essere **accolto** con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Reggio Emilia che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione”*.